



**COMUNE DI PALERMO**  
**SEGRETERIA GENERALE**  
*Ufficio di Staff del Segretario Generale*  
Piazza Pretoria n. 1 Palermo  
Tel:091/7402354 – fax:091/7402478  
e-mail:segretariogenerale@comune.palermo

**Palermo 15/04/2016**

**prot. n.708086/USG**

Responsabile del procedimento: Il Funzionario Amministrativo Dott.ssa Nicoletta Mangiapane

---

**OGGETTO: Legge Regionale del 26/06/2015, n. 11 – Richiesta di parere.**

---

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
**SEDE**

In riferimento alla richiesta di parere della S.V. al competente Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, concernente l'interpretazione del disposto normativo di cui all'art. 20, comma 2, della L. R. n. 30/2000, come novellato dall'art.2, comma 2, della Legge Regionale 26/06/2015, n. 11, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, il comma 2 dell'art. 20, rubricato "Permessi e licenze", della L.R. n. 30/2000 e s.m.i., in conseguenza delle modificazioni introdotte con L.R. 26 giugno 2015, n. 11 <sup>(1)</sup>, nel testo oggi vigente prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti delle commissioni consiliari *"hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta"* laddove la normativa previgente riconosceva il *"diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata"*.

Ad avviso dello scrivente, la chiara espressione letterale utilizzata dal legislatore, che - in coerenza con i processi, in atto, di riduzione della spesa pubblica - riconosce oggi al consigliere il diritto ad assentarsi dal servizio *"per il tempo strettamente necessario"* alla partecipazione alla seduta, nel quale è anche compreso il tempo del tragitto per raggiungere il luogo della riunione e rientrare nella sede di lavoro ma *"nella misura massima di un'ora"* (e non già "nella misura di un'ora"), induce a ritenere che l'ora rappresenti la durata massima del tempo antecedente e susseguente la celebrazione della seduta sicché il consigliere avrà diritto ad assentarsi dal lavoro per il tempo effettivamente utilizzato nel tragitto, che potrà costituire oggetto di apposita autocertificazione, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., ai fini del rimborso, da parte del Comune di Palermo, degli oneri sostenuti dal datore di lavoro privato per l'esercizio del diritto riconosciuto *ex lege* al consigliere, in virtù della pubblica funzione esercitata.

Nei superiori termini è reso il parere richiesto allo scrivente sulla interpretazione della normativa sopra indicata.

**Il Segretario Generale**  
**Fabrizio Dall'Acqua**

---

<sup>1</sup>) pubblicata in G.U.R.S. n. 27 del 03-07-2015, ed entrata in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dello Statuto della Regione Siciliana, *"quindici giorni dopo la pubblicazione"*, in mancanza di *"diversa disposizione compresa nella [...] legge [...]"*.